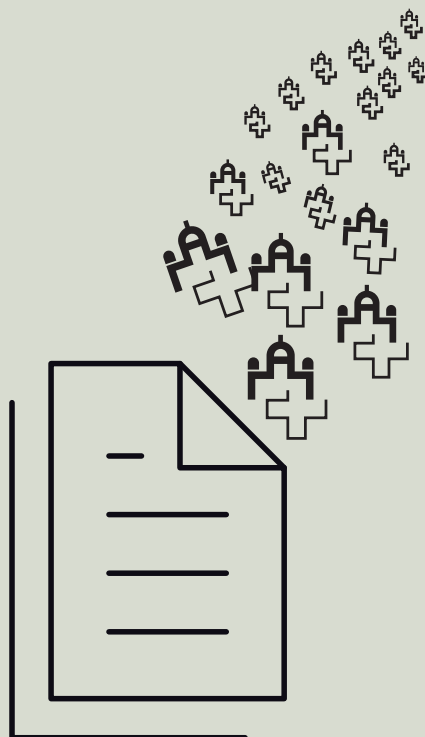




Lexique du Parlement

Fiche d'information Motion

Lexique du Parlement

Dans le Lexique du Parlement, vous trouverez près de 450 termes liés au quotidien de l'Assemblée fédérale. Classés par ordre alphabétique, ceux-ci sont régulièrement mis à jour et complétés.

Les fiches d'information font partie intégrante du Lexique du Parlement. Elles sont disponibles dans la section « Informations complémentaires » du terme consulté.

En cas de question ou de commentaire, veuillez écrire à :

Parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch

Impressum

Etat 01.03.2024

Editeur

Services du Parlement / Bibliothèque du Parlement
3003 Berne
parlamentswoerterbuch@parl.admin.ch
www.parl.ch/fr

Cette publication est disponible en allemand, en français et en italien.

Les publications de la Bibliothèque du Parlement ont un caractère purement informatif. Aucun droit ou aucune obligation ne peuvent en découler.



Contenuto

In breve.....	2
Cenni storici.....	9
Satistiche.....	11
Basi legali.....	12
Ulteriori informazioni.....	13



MOZIONE

La mozione incarica il Consiglio federale di presentare un disegno di atto legislativo dell'Assemblea federale o di prendere un provvedimento. La mozione è inammissibile se si intende influire su una decisione amministrativa o una decisione su ricorso da prendere in una procedura disciplinata dalla legge.

I. AUTORE DI UNA MOZIONE

Una mozione può essere depositata da un deputato, da un gruppo parlamentare o da una commissione. Mentre le commissioni possono presentare una mozione in qualsiasi momento, i gruppi parlamentari e i deputati possono farlo solo nel corso di una sessione.

Di norma, i gruppi parlamentari depositano i loro interventi solo in Consiglio nazionale.

II. DESTINATARIO DI UNA MOZIONE

In linea di principio, le mozioni sono rivolte al Consiglio federale, ma possono essere destinate anche all'Ufficio della Camera in cui sono state presentate, se concernono il settore del diritto parlamentare.

Non è possibile presentare mozioni che si rivolgano ai tribunali della Confederazione e all'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione, poiché, a differenza del Consiglio federale, queste istituzioni non dispongono del diritto d'iniziativa e non possono quindi sottoporre dei disegni di atti legislativi all'Assemblea federale.

III. PROCEDURA

La procedura di trattazione delle mozioni si distingue in procedura relativa alla decisione concernente la mozione (schema sulla sinistra) e procedura dopo la decisione (schema sulla destra).

III.1 Procedura relativa alla decisione concernente la mozione

Camera prioritaria (prima lettura)

1. Una mozione è trattata dapprima dalla Camera in cui è stata presentata («Camera prioritaria») e può essere ritirata dai suoi autori finché la Camera prioritaria non ha deciso in merito.

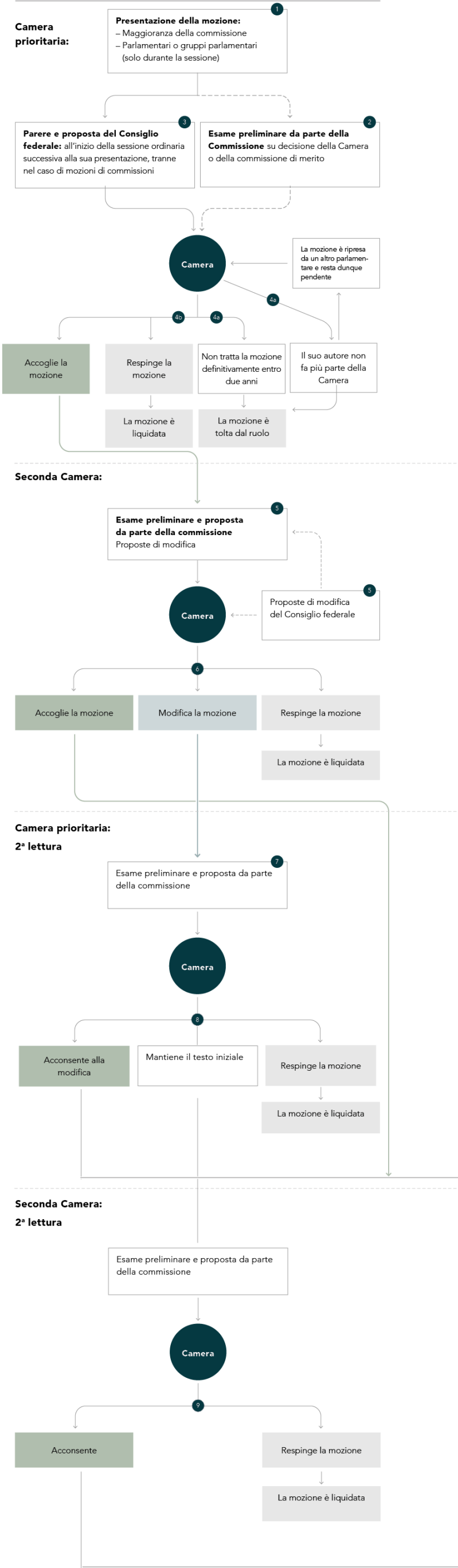
2. Le commissioni della Camera prioritaria non deliberano di norma in merito a interventi di parlamentari e gruppi. La Camera o la commissione può tuttavia decidere in via eccezionale di sottoporli a esame preliminare.

3. Il Consiglio federale si pronuncia di norma pro o contro una mozione al più tardi entro l'inizio della sessione ordinaria successiva alla sua presentazione.

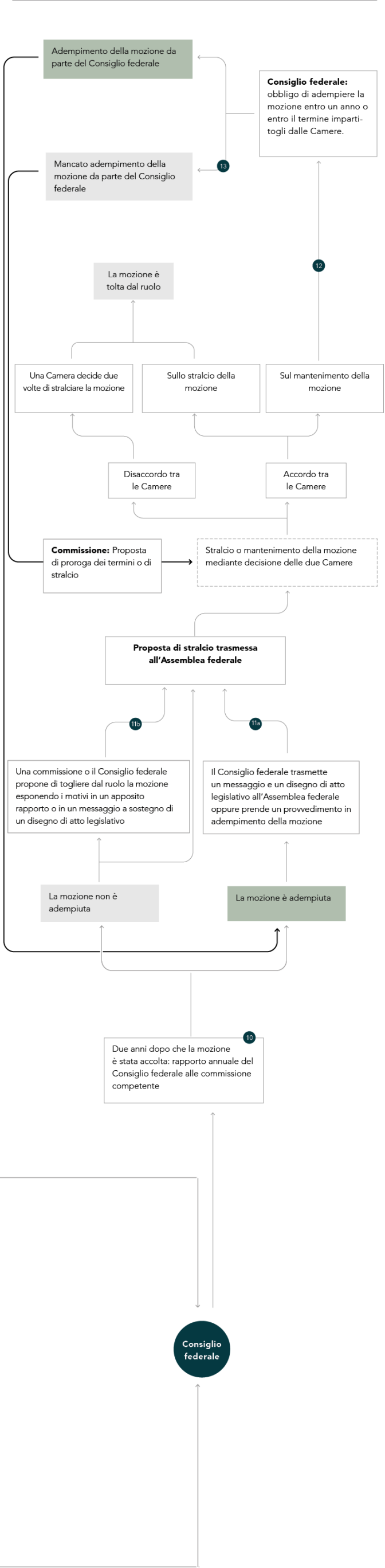
Se si tratta di una mozione di commissione presentata meno di un mese prima dell'inizio della sessione ordinaria seguente, si pronuncia pro o contro la mozione al più tardi entro l'inizio della sessione successiva.



Decisione concernente la mozione



Procedura dopo la decisione





Regole speciali

- Se mozioni di ugual tenore di commissioni delle due Camere sono presentate al più tardi una settimana prima della successiva sessione ordinaria o straordinaria, il Consiglio federale si pronuncia pro o contro la mozione prima della trattazione della stessa durante tale sessione.
- Le mozioni di commissione che incaricano il Consiglio federale di emanare o modificare un'ordinanza di necessità oppure un'ordinanza poggiante su poteri di gestione delle crisi conferiti da una base legale sono iscritte all'ordine del giorno dell'eventuale sessione in corso o, al più tardi, della sessione successiva, sia essa ordinaria o straordinaria. Il Consiglio federale si pronuncia pro o contro la mozione per scritto o a voce.

4a. Un intervento di un deputato o di un gruppo parlamentare è tolto dal ruolo senza decisione della Camera se:

- la Camera non lo ha trattato definitivamente entro due anni dalla sua presentazione; o
- il suo autore non fa più parte della Camera e nessun altro parlamentare lo riprende nella prima settimana della sessione successiva.

4b. La Camera può accogliere o respingere una mozione. Se la Camera prioritaria la respinge, la mozione è considerata liquidata; se invece l'accoglie, la mozione è assegnata alla commissione competente dell'altra Camera («seconda Camera»).

Regole speciali

In linea di principio, le mozioni richiedono il consenso delle due Camere. Tuttavia, la legge sul Parlamento (LParl) prevede due eccezioni. Una mozione accolta dalla Camera prioritaria è accolta definitivamente senza essere trasmessa alla seconda Camera:

- se si riferisce a questioni organizzative e procedurali della Camera in cui è stata presentata; o
- se si tratta di una mozione di commissione e una mozione di commissione di ugual tenore è accolta dalla seconda Camera.

Seconda Camera (prima lettura)

5. La commissione della seconda Camera sottopone la mozione a esame preliminare. Il Consiglio federale e la maggioranza della commissione possono proporre alla Camera di modificarla.

6. La seconda Camera può accogliere, respingere o – contrariamente alla Camera prioritaria – modificare la mozione (art. 121 cpv. 3 LParl). Se la seconda Camera decide di non modificarla, la mozione è considerata accolta, ossia il mandato a essa collegato è affidato al Consiglio federale. Se la seconda Camera la respinge, la mozione è liquidata. Una mozione modificata su proposta del Consiglio federale o della maggioranza della commissione incaricata dell'esame preliminare è assegnata nuovamente alla Camera prioritaria.

Camera prioritaria (seconda lettura)

7. La commissione della Camera prioritaria sottopone la mozione modificata a esame preliminare.



8. La Camera prioritaria può acconsentire alla modifica apportata dalla seconda Camera, confermare la propria decisione di accogliere la mozione nella sua versione iniziale o respingere definitivamente la mozione.

Seconda Camera (seconda lettura)

9. Se la Camera prioritaria conferma la propria decisione di accogliere la mozione nella sua versione iniziale, la seconda Camera può aderire a tale decisione o respingere definitivamente la mozione.

III.2 Procedura dopo la decisione

10. Se una mozione accolta da entrambe le Camere non è ancora adempiuta dopo due anni, il Consiglio federale riferisce annualmente all'Assemblea federale su quanto ha intrapreso per l'adempimento del mandato e su come intenda adempierlo.

Regole speciali

Il Consiglio federale riferisce senza indugio se:

- una mozione di commissione che lo incarica di modificare una sua ordinanza in vigore da non più di un anno o di modificare un suo disegno d'ordinanza non è ancora adempiuta dopo sei mesi; oppure
- una mozione di commissione che lo incarica di emanare o modificare un'ordinanza di necessità oppure un'ordinanza poggianti su poteri di gestione delle crisi conferiti da una base legale non è ancora adempiuta allo scadere del termine impartito nel testo della mozione per presentare rapporto.

11a. Se il mandato di una mozione è adempiuto, una commissione o il Consiglio federale propone di togliere la mozione dal ruolo.

11b. Lo stralcio dal ruolo di una mozione è possibile anche qualora non sia più giustificato mantenere un mandato inadempito. I motivi della proposta di stralcio dal ruolo devono tuttavia essere esposti in un apposito rapporto o in un messaggio a sostegno di un disegno di atto legislativo materialmente connesso con la mozione, affinché l'Assemblea federale possa decidere di conseguenza.

12. Se le due Camere respingono la proposta di stralcio, il Consiglio federale deve adempiere il mandato conferitogli dalla mozione entro un anno o entro il termine impartitogli dalle Camere all'atto della reiezione della proposta di stralcio.

13. Se il Consiglio federale non rispetta il termine fissato, nel corso della successiva sessione ordinaria le due Camere decidono, su proposta delle commissioni competenti, se prorogare nuovamente il termine o togliere dal ruolo la mozione.



IV. ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA

IV.1 Ulteriori informazioni sulla prima lettura della mozione nella Camera prioritaria

Una mozione è pronta per essere trattata soltanto dopo che il Consiglio federale ha presentato la sua proposta.

Consiglio nazionale

Mozioni presentate in Consiglio nazionale da deputati e gruppi parlamentari

In seno al Consiglio nazionale, le mozioni e i postulati di deputati e gruppi parlamentari (di seguito «interventi») per i quali l'autore approva la proposta del Consiglio federale sono iscritti in una lista che viene distribuita durante la terza settimana della sessione e trattata l'ultimo giorno della sessione a complemento dell'ordine del giorno (la cosiddetta «lista del venerdì»). Se intendono contrastare un intervento che il Consiglio federale raccomanda di accogliere, i parlamentari possono proporlo il rigetto fino al penultimo giorno della sessione.

Gli interventi che il Consiglio federale raccomanda di accogliere e che non sono controversi sono accolti senza discussione l'ultimo giorno della sessione. Parimenti, gli interventi di cui il Consiglio federale propone la reiezione sono respinti senza discussione l'ultimo giorno della sessione, sempre che gli autori approvino la proposta dell'Esecutivo.

Gli interventi contrastati da uno o più parlamentari non possono invece essere trattati nell'ambito di questa procedura accelerata. La loro trattazione è rinviata a un momento successivo per mancanza di tempo e perché la rappresentanza competente del Consiglio federale non è presente.

Gli interventi controversi di deputati o di gruppi parlamentari e quelli che il Consiglio federale raccomanda di respingere – e relativamente ai quali l'autore non approva la proposta di quest'ultimo – vengono così trattati soltanto durante una sessione successiva e non nella sessione successiva alla pubblicazione del parere del Consiglio federale.

Nella prassi questi interventi non sono elencati separatamente nell'ordine del giorno, ma sono riuniti in liste di interventi per dipartimento. In linea di massima gli interventi di deputati e gruppi parlamentari sono trattati nella successione in cui sono stati presentati. Gli interventi che il Consiglio federale propone di accogliere e che provocano dissensi in seno alla Camera sono tuttavia trattati prima di quelli che l'Esecutivo propone di respingere. Figurano perciò in cima alla lista degli interventi di un dipartimento.

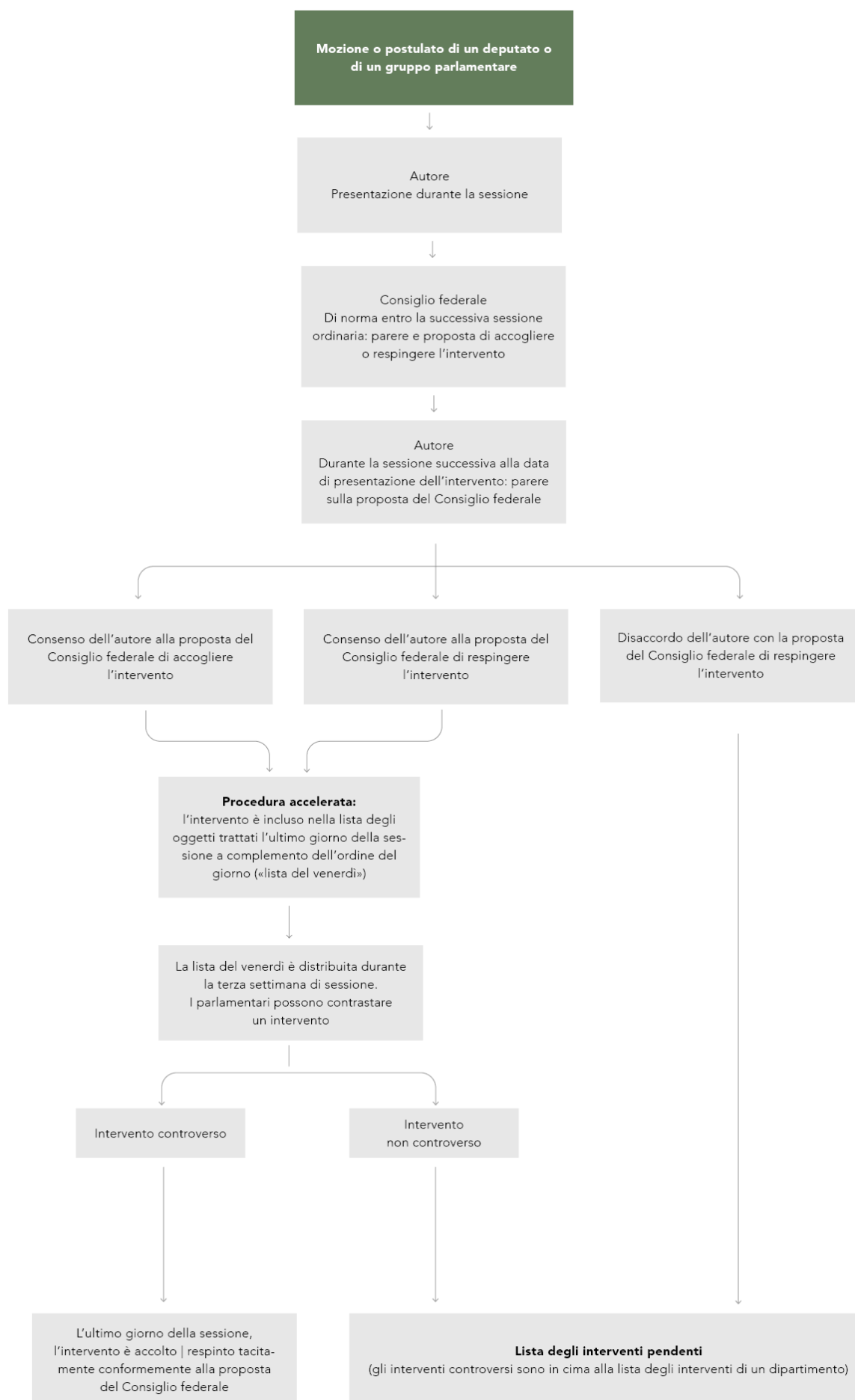
Non appena è stato trattato, l'intervento appare sulla lista su sfondo grigio.

Almeno otto ore di ogni sessione ordinaria sono dedicate all'esame preliminare delle iniziative parlamentari e alla trattazione degli interventi. Se durante una sessione non vengono eccezionalmente raggiunte le otto ore di trattazione, il tempo mancante è recuperato nella sessione successiva.

Un intervento è tolto dal ruolo senza decisione della Camera se quest'ultima non lo ha trattato definitivamente entro due anni dalla sua presentazione o se il suo autore non fa più parte della Camera e nessun altro deputato lo riprende nella prima settimana della sessione successiva.

Mozioni di commissione

Le mozioni di commissione e le mozioni accolte dal Consiglio degli Stati sono trattate dal Consiglio nazionale al più tardi nella seconda sessione ordinaria successiva alla pubblicazione del parere del Consiglio federale oppure dopo l'adozione da parte del Consiglio degli Stati.





Consiglio degli Stati

In seno al Consiglio degli Stati le mozioni sono di norma trattate nella sessione successiva a quella in cui sono state presentate.

IV.2 Rapporto mozioni e postulati

Nel primo capitolo del Rapporto annuale sulle mozioni e i postulati, il Consiglio federale motiva le proposte concernenti lo stralcio dal ruolo delle mozioni e dei postulati accolti.

Nel secondo capitolo, il Consiglio federale informa le commissioni sullo stato d'attuazione delle mozioni e dei postulati che, nonostante siano stati trasmessi da due anni, non sono ancora stati adempiuti.

Il Consiglio federale può proporre di togliere dal ruolo una mozione tramite il suddetto rapporto soltanto se questa è completamente adempiuta. In caso contrario, deve motivare la sua proposta di stralcio nell'ambito di un rapporto speciale o di un messaggio a sostegno di un disegno di atto legislativo. Nella pratica, anche nel caso in cui una mozione sia adempiuta mediante un disegno di atto legislativo, il Consiglio federale propone di toglierla dal ruolo nell'ambito del relativo messaggio¹ e non del suddetto rapporto.

¹ Martin Graf, «Art. 122 n. 4» e «Art. 124 n. f.», in: Graf Martin, Theler Cornelia, von Wyss Moritz (a. c. di), *Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002*, Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2014, pag. 845 e 852 seg.



CENNI STORICI

Procedura relativa alla decisione

Processo decisionale

Fino al 2003, data dell'entrata in vigore della legge sul Parlamento (LParl), era possibile trasformare una mozione in un postulato². La LParl prevede invece la possibilità per la seconda Camera di modificare il testo della mozione.

Dal 2003 al 2021 la Camera prioritaria poteva, durante la seconda lettura, soltanto acconsentire alle modifiche apportate dalla seconda Camera oppure respingere definitivamente la mozione. A partire dal novembre 2021, la Camera prioritaria ha anche la possibilità di confermare la propria decisione. Questa opzione implica che, durante la seconda lettura, la seconda Camera debba decidere se aderire alla decisione della Camera prioritaria o respingere definitivamente la mozione³.

La disposizione secondo cui una mozione di commissione è accolta dalla Camera prioritaria senza essere trasmessa alla seconda Camera se quest'ultima accoglie una mozione di ugual tenore è stata sancita nella LParl nel 2008 ed è entrata in vigore il 2 marzo 2009⁴.

Termine per la proposta del Consiglio federale

Nel 2008 è stato sancito nella legge il termine entro il quale il Consiglio federale deve presentare la sua proposta riguardante le mozioni di commissione, ossia meno di un mese prima dell'inizio della sessione ordinaria successiva. Questa disposizione è entrata in vigore il 2 marzo 2009⁵.

Il termine abbreviato per rispondere alle mozioni di commissione e a quelle di ugual tenore che chiedono al Consiglio federale di emanare o modificare un'ordinanza di necessità oppure un'ordinanza fondandosi su poteri di gestione delle crisi è stato sancito nella legge nel 2023 ed è entrato in vigore il 4 dicembre dello stesso anno⁶.

Stralcio dal ruolo

La regola in vigore dal 1931⁷ secondo la quale era possibile togliere dal ruolo gli interventi parlamentari che dopo due anni non erano ancora stati trattati è stata abrogata per le mozioni e i postulati nel 2003⁸, ma reintrodotta poi nel 2009⁹. Nel breve periodo compreso tra il dicembre 2003 e il marzo 2009, per le mozioni e i postulati valeva la regola che se non erano stati trattati in modo definitivo entro due anni dalla loro presentazione da parte della Camera, quest'ultima, su proposta motivata dell'Ufficio, decideva se prorogare nuovamente il termine di trattazione o togliere dal ruolo l'intervento parlamentare senza trattazione materiale.

² Cfr. art. 22 cpv. 4 della legge sui rapporti fra i Consigli del 23 marzo 1962 (stato: 23 gennaio 2001).

³ 18.458 Iv. Pa. Procedura di appianamento delle divergenze per le mozioni.

⁴ 07.400 Iv. Pa. Diritto parlamentare. Diverse modifiche.

⁵ Ibid.

⁶ 20.437 Iv. Pa. Migliorare la capacità d'intervento del Parlamento in situazioni di crisi.

⁷ Martin Graf, «Art. 118 n. 17», in: Graf Martin, Theler Cornelia, von Wyss Moritz (a. c. di), *Parlamentsrecht und Parlamentspraxis der Schweizerischen Bundesversammlung, Kommentar zum Parlamentsgesetz (ParlG) vom 13. Dezember 2002*, Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2014, pag. 808.

⁸ 01.401 Iv. Pa. Legge sul Parlamento.

⁹ 07.400 Iv. Pa. Diritto parlamentare. Diverse modifiche.



Procedura prima del processo decisionale in Consiglio nazionale

La disposizione secondo cui il Consiglio nazionale deve dedicare almeno otto ore di ogni sessione ordinaria alla trattazione delle iniziative parlamentari è stata sancita nel 2008 nel regolamento del Consiglio nazionale (RCN) ed è entrata in vigore il 2 marzo del 2009¹⁰. È stato applicato lo stesso procedere alla disposizione che prevede che le mozioni e i postulati di commissione e le mozioni accolte dal Consiglio degli Stati devono essere trattati al più tardi nella seconda sessione ordinaria rispettivamente dopo il parere del Consiglio federale.

Nel 2010 il Consiglio nazionale ha stabilito nel suo regolamento che se l'autore è d'accordo con la proposta del Consiglio federale in merito a una mozione o a un postulato ma questa proposta è controversa in seno alla Camera, la mozione o il postulato saranno votati nella sessione ordinaria successiva senza diritto di chiedere la parola¹¹. Questa nuova disposizione è entrata in vigore il 28 febbraio 2011 ed è stata applicata per la prima volta durante la sessione estiva dello stesso anno. Tuttavia, è rimasta in vigore soltanto fino alla sessione estiva del 2013, dato che il Consiglio nazionale ha deciso di abrogarla il 25 novembre 2013¹².

Nel 2014, con entrata in vigore il 2 marzo 2015, il Consiglio nazionale ha inserito nel RCN la disposizione secondo cui gli interventi che il Consiglio federale propone di accogliere e che sono controversi in seno alla Camera sono trattati prima degli interventi che l'Esecutivo propone di respingere¹³.

Procedura dopo il processo decisionale

La procedura dopo il processo decisionale è stata significativamente rivisitata nel 2007. Secondo il nuovo articolo di legge, entrato in vigore il 26 maggio 2008¹⁴, è stato inasprito l'obbligo del Consiglio federale di riferire e motivare la propria decisione qualora non intenda adempiere una mozione. In particolare, il Consiglio federale è tenuto a motivare la propria proposta di stralcio nell'ambito di un rapporto speciale. Per garantire che il mandato venga eseguito senza ulteriori ritardi, nel 2008 è stato inoltre precisato come procedere nel caso in cui entrambe le Camere respingano la proposta di stralcio del Consiglio federale: l'Esecutivo deve cioè riferire senza indugio su ciò che ha intrapreso per adempiere il mandato e su come intende farlo.

Il 4 dicembre 2023 sono infine entrate in vigore alcune norme speciali in base alle quali il Consiglio federale deve, in determinate circostanze, riferire senza indugio mediante rapporto sulle mozioni di commissioni adottate che hanno come oggetto le ordinanze del Consiglio federale¹⁵.

¹⁰ 07.400 Iv. Pa. «Diritto parlamentare. Diverse modifiche».

¹¹ 10.458 Iv. Pa. Trattazione degli interventi controversi.

¹² 10.440 Iv. Pa. Miglioramento dell'organizzazione e delle procedure del Parlamento.

¹³ 13.483 Iv. Pa. Aumentare l'efficienza dei lavori parlamentari.

¹⁴ 06.413 Iv. Pa. Effetto vincolante della mozione.

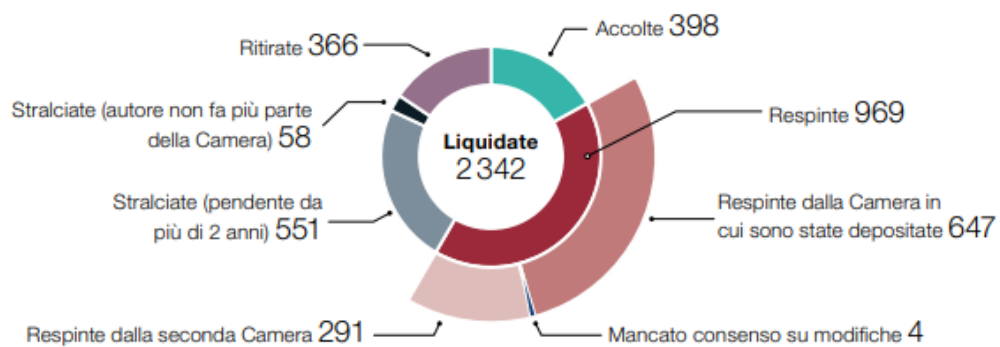
¹⁵ 20.437 Iv. Pa. Migliorare la capacità d'intervento del Parlamento in situazioni di crisi.



SATISTICHE

51^a legislatura: mozioni adempiute (processo decisionale)

Figura 6: **mozioni**



(Estratto di: Il Parlamento svizzero in grafici: approfondimento, edizione 2023, pag. 8)



BASI LEGALI

- Articolo 171 Costituzione federale
- Articolo 118 legge sul Parlamento
- Articolo 120 segg. legge sul Parlamento
- Articolo 25 segg. regolamento del Consiglio nazionale
- Articolo 21 segg. regolamento del Consiglio degli Stati



ULTERIORI INFORMAZIONI

Sulle diverse tipologie di interventi parlamentari, si veda la scheda informativa «Interventi parlamentari»;

➤ [Link](#)

Rguardo a ulteriori statistiche, si veda la pagina «Fatti e cifre» su parlamento.ch.

➤ [Link](#)

Per informazioni sull'attuazione dei postulati trasferiti, si veda il rapporto mozioni e postulati

➤ [Link](#)